



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26

del 30/05/2022

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 e relative agevolazioni e/o riduzioni.

L'anno **2022** il giorno **30** del mese di **MAGGIO** alle ore **17:18**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Rizzo Renato	Si		8	DE LORENZIS Pierpaolo	Si	
2	REGA Maria Luce	Si		9	SCANDEREBECH Donatuccio	Si	
3	MASTROLEO Tommaso	Si		10	RENNA Antonio Ermenegildo		Si
4	CAUSO Annalucia	Si		11	TUNNO Annalisa		Si
5	CASTO Alberto Armando	Si		12	DE VITIS Alessio	Si	
6	CRESPINO Marco	Si		13	SPENNATO Walter Cosimo	Si	
7	PALESE Patrizia	Si					

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Dott. Alberto Armando CASTO** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Segretario Generale Dr.ssa Olivieri Marialuisa

IL CONSIGLIO COMUNALE**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)*”.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge di Bilancio per il 2018), art.1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTA la Deliberazione n.52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

PRESO ATTO che l'Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito;

RICHIAMATE:

- la deliberazione ARERA n. 363/2021/rif del 3 agosto 2021, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 1. le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
 2. le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
 3. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 4. eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;
- al comma 651 stabilisce che il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e pertanto le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999, tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi comuni dell'anno precedente, e i costi d'uso del capitale dell'anno in corso;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”;

VISTO ANCHE:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021, “*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- il Consiglio Comunale ha facoltà di approvare le tariffe Tari entro il termine per l'approvazione del bilancio (31 maggio 2022), ai sensi del D.L. 2 maggio 2022, n.38 (Decreto Aiuti);
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

RICHIAMATO, inoltre, il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

PRESO ATTO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021 (GU Serie Generale n. 161 del 07/07/2021) in esecuzione dell'art. 6, D.L. 73/2021 è stata assegnata al Comune di Alliste la somma di € 45.689,11, per agevolazioni TARI alle UND, la quale, con reversale n. 1057 del 19/08/2021, è stata incassata, sul capitolo 2004-0 (codice di bilancio 2.01.01.01.001) ;
- che la quota Tari figurativa non utilizzata nell'anno 2020 e confluita nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 era pari ad € 105.042,00;
- in conseguenza delle agevolazioni erogate a fronte della Tari, annualità 2021, risultano somme non utilizzate come da seguito specificate:
 - € 39.123,27 confluite nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2021, somma utilizzabile, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 4/2022, per finanziare le agevolazioni TARI alle utenze non domestiche anche per l'anno 2022;
 - € 80.937,79 confluite nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2021, somma utilizzabile, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 4/2022, per finanziare le agevolazioni TARI alle utenze domestiche anche per l'anno 2022;

VISTA la determina n.187 del 17 maggio 2022 del direttore generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti ad oggetto “Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021” e l'allegata Relazione di Validazione del Piano Economico Finanziario, acquisiti al protocollo generale dell'Ente al n. 5025 del 18 Maggio 2022 la cui presa d'atto è all'ordine del giorno della odierna seduta consiliare;

PRESO ATTO che dalla predetta relazione di validazione del Piano Economico Finanziario emerge un importo della tariffa complessiva finale pari ad € 1.433.111,00;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

RITENUTO opportuno riconoscere per il 2022 le agevolazioni Tari, secondo i criteri sotto riportati, a favore delle utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune di Alliste che nel 2021 hanno registrato un calo del fatturato a seguito dell'emergenza Covid 19 di almeno il 10%, rispetto al 2019, ultimo anno prima dell'emergenza epidemiologica;

RITENUTO, altresì, di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa)

alle utenze non domestiche per l'anno 2022:

- presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati, entro il termine del 30/09/2022, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente – Settore Tributi e Servizi Cimiteriali - ;
- assegnazione dell'agevolazione alle utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune di Alliste ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2022 rientranti in una delle quattro fasce di attività di seguito elencate:

Fascia 1 - Riduzione del 60% della parte variabile e del 30% della parte fissa

- Cinematografi e teatri;
- Palestre, piscine e impianti sportivi
- Centri estetici e centri benessere
- Discoteche, sale da ballo, night club e simili (sale giochi, biliardi, attività connesse a organizzazione eventi);
- Ludoteche;

Fascia 2 - Riduzione del 40% della parte variabile e del 10% della parte fissa

- Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
- Alberghi con ristorante
- Alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purchè gestiti in forma imprenditoriale);
- Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- Bar, caffè, pasticceria
- Birrerie, hamburgerie, mense
- Agenzie di viaggio
- Studi fotografici
- Parrucchieri e barbieri

Fascia 3 - Riduzione del 40% della parte variabile

- Negozi di abbigliamento, di calzature, di beni durevoli, oggettistica (esclusi negozi di biancheria, igiene personale e per la casa, negozi di abbigliamento e calzature e articoli per bambini)
- Fiori e piante

Fascia 4 - Riduzione del 15% della parte variabile

- Autotrasporti
- Distributori carburante
- Librerie, cartolerie
- Attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.)
- Carrozzerie, autofficine, elettrauti
- Uffici (esclusi agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici, studi veterinari)
- Studi professionali
- Esposizioni, autosaloni
- nel caso in cui le istanze pervenute e il totale delle agevolazioni da riconoscere sia inferiore o superiore rispetto al budget complessivo da assegnarsi, ex art. 6 DL 73/2021, per le agevolazioni TARI (UND) e attualmente stimato in

Euro 39.123,27, le agevolazioni di cui sopra saranno rimodulate, rispettivamente in aumento o in diminuzione, proporzionalmente fino a totale capienza dei fondi disponibili e comunque in misura non superiore al 100% della riduzione totale spettante;

DATO ATTO, inoltre, che questo Ente intende sostenere, con le risorse residuali anno 2021, le famiglie colpite dalla crisi economica determinata dalla pandemia Covid 19;

RITENUTO di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI (parte variabile) alle utenze domestiche per l'anno 2022:

- presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati, entro il termine del 30/09/2022, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente;
- riduzione del 70% della parte variabile a tutte le utenze domestiche (UD) del Comune di Alliste assoggettate alla TARI per l'esercizio 2022 aventi ISEE inferiore a € 15.000,00:
- nel caso in cui le istanze pervenute e le relative agevolazioni da riconoscere siano eccedenti o inferiori rispetto al budget complessivo previsto per le agevolazioni TARI utenze domestiche le percentuali di riduzione saranno rimodulate, rispettivamente in aumento o in diminuzione, proporzionalmente fino a totale capienza dei fondi disponibili e comunque in misura non superiore al 100% della riduzione totale spettante;

DI DARE ATTO che le agevolazioni così come sopra descritte saranno applicate su istanza di parte secondo le modalità stabilite con il presente atto, in fase di conguaglio Tari 2022 nell'ultima rata.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi del 1° comma dell' art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 267/2000, in data 26/05/2022, al prot. 5360;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento TARI comunale;

Presenti e votanti n. 11

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 2 (De Vitis e Spennato)

DELIBERA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che le agevolazioni così come sopra descritte saranno applicate su istanza di parte secondo le modalità stabilite con il presente atto, in fase di conguaglio Tari 2022 nell'ultima rata.
3. **Di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022 e verranno applicate esclusivamente per l'anno 2022;
4. **Di dare atto** altresì che la quota di agevolazione TARI disponibile per l'anno 2022, confluita nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2021, è così quantificata:
 - Per utenze non domestiche è pari ad € 39.123,27;
 - Per utenze domestiche è pari ad € 80.937,79;
5. **Di approvare** per l'anno 2022 le tariffe della Tassa Rifiuti, TARI, nella seguente misura:

Utenze domestiche:

Numero componenti	Quota fissa	Quota variabile
1	0,6625	119,8032
2	0,7688	210,8536
3	0,8343	263,567
4	0,8915	282,7355
5	0,8997	312,6863
6 o più	0,867	366,5977

Utenze non Domestiche:

Anno	Descrizione	Quota fissa	Quota variabile
2022	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,7428	2,0253
2022	Cinematografi e teatri	0,5542	1,5171
2022	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5188	1,4361
2022	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7428	2,0364
2022	Stabilimenti balneari	0,6957	1,5282
2022	Esposizioni, autosaloni	0,6721	1,8559
2022	Alberghi con ristorante	1,4267	3,9365
2022	Alberghi senza ristorante	1,0022	2,7618
2022	Case cura e riposo	1,2852	3,5425
2022	Ospedali	1,014	2,7802
2022	Uffici, agenzie, studi professionali	1,0612	2,9091
2022	Banche ed istituti di credito	0,9315	2,5519
2022	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,1673	3,6456
2022	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,1909	4,0691
2022	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,073	2,9459
2022	Banchi di mercato beni durevoli	1,4031	5,4094
2022	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, estetista	1,4031	3,8481
2022	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,2262	3,3547
2022	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,073	3,7045
2022	Attività industriali con capannoni di produzione	1,1083	3,038

2022	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,0847	2,9864
2022	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,0649	11,0214
2022	Mense, birrerie, amburgherie	3,0066	20,511
2022	Bar, caffè, pasticceria	2,1105	8,2854
2022	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	1,8394	5,0449
2022	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,8394	5,0707
2022	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,6058	14,3356
2022	Ipermercati di generi misti	1,9455	7,0923
2022	Banchi di mercato genere alimentari	1,9808	10,8631
2022	Discoteche, night club	0,9079	6,1864

6. **Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario 2022;
7. **Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
8. **Di stabilire** che le scadenze per il pagamento della TARI relative all'anno 2022 sono le seguenti:
- Prima rata di acconto: 31/07/2022** (calcolata con tariffe 2021);
- Seconda rata di acconto: 30/09/2022** (calcolata con tariffe 2021);
- Terza rata di acconto: 30/11/2022** (calcolata con tariffe 2021);
- Quarta rata a saldo e conguaglio: 31/01/2023** (calcolata con tariffe 2022);
9. **Di riconoscere** per il 2022 le agevolazioni Tari a favore delle utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune di Alliste che nel 2021 hanno registrato un calo del fatturato a seguito dell'emergenza Covid 19 di almeno il 10%, rispetto all'anno 2019, ultimo anno prima dell'emergenza epidemiologica, stabilendo i seguenti criteri ai fini del riconoscimento delle agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa):
- presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati, entro il termine del 30/09/2022, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente – Settore Tributi e Servizi Cimiteriali;
 - assegnazione dell'agevolazione alle utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune di Alliste ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2022 rientranti in una delle quattro fasce di attività di seguito elencate:

Fascia 1 - Riduzione del 60% della parte variabile e del 30% della parte fissa

- Cinematografi e teatri;
- Palestre, piscine e impianti sportivi
- Centri estetici e centri benessere
- Discoteche, sale da ballo, night club e simili (sale giochi, biliardi, attività connesse a organizzazione eventi);
- Ludoteche;

Fascia 2 - Riduzione del 40% della parte variabile e del 10% della parte fissa

- Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
- Alberghi con ristorante
- Alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purchè gestiti in forma imprenditoriale);
- Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

- Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- Bar, caffè, pasticceria
- Birrerie, hamburgerie, mense
- Agenzie di viaggio
- Studi fotografici
- Parrucchieri e barbieri

Fascia 3 - Riduzione del 40% della parte variabile

- Negozi di abbigliamento, di calzature, di beni durevoli, oggettistica (esclusi negozi di biancheria, igiene personale e per la casa, negozi di abbigliamento e calzature e articoli per bambini)
- Fiori e piante

Fascia 4 - Riduzione del 15% della parte variabile

- (1) Autotrasporti
- (2) Distributori carburante
- (3) Librerie, cartolerie
- (4) Attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.)
- (5) Carrozzerie, autofficine, elettrauti
- (6) Uffici (esclusi agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici, studi veterinari)
- (7) Studi professionali
- (8) Esposizioni, autosaloni

- nel caso in cui le istanze pervenute e il totale delle agevolazioni da riconoscere sia inferiore o superiore rispetto al budget complessivo da assegnarsi, ex art. 6 DL 73/2021, per le agevolazioni TARI (UND) e attualmente stimato in Euro 39.123,27, le agevolazioni di cui sopra saranno rimodulate, rispettivamente in aumento o in diminuzione, proporzionalmente fino a totale capienza dei fondi disponibili e comunque in misura non superiore al 100% della riduzione totale spettante;

10. **Di stabilire** i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI (parte variabile) alle utenze domestiche per l'anno 2022:

- presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati, entro il termine del 30/09/2022, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente;
- riduzione del 70% della parte variabile a tutte le utenze domestiche (UD) del Comune di Alliste assoggettate alla TARI per l'esercizio 2022 aventi ISEE inferiore a € 15.000,00;
- nel caso in cui le istanze pervenute e le relative agevolazioni da riconoscere (UD) siano eccedenti o inferiori rispetto al budget complessivo previsto per le agevolazioni TARI utenze domestiche le percentuali di riduzione saranno rimodulate proporzionalmente, rispettivamente in aumento o in diminuzione, fino a totale capienza dei fondi disponibili;

11. **Di trasmettere** nei termini di Legge la presente Deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

12. **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Alliste ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 2 (De Vitis e Spennato).

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30/05/2022

Deliberazione avente per oggetto:

Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 e relative agevolazioni e/o riduzioni.

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE 6: TRIBUTI E SERVIZI CIMITERIALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 25/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toDott.ssa Cinzia Lombardo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, li 25/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO

f.toDott.ssa Angelica REHO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to DOTT. ALBERTO ARMANDO CASTO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to AVV. MARIA LUCE REGA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Olivieri Marialuisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 17/06/2022 al 02/07/2022.

Dalla Residenza Municipale, li 17/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Olivieri Marialuisa

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 17/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Olivieri Marialuisa

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
IL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA OLIVIERI MARIALUISA